

ESSENTE



2/09/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

nella persona dell'avv. Teresa Palladino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. N.51.269 affari contenziosi civili anno 2013

TRA

~~Roma Capitale~~, rapp.ta e difesa dall'avv. Laila Perciballi ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma alla via Tommaso Campanella 41/g
-Opponente -

E

~~Roma Capitale~~, già ~~Comuni di Roma cap.~~ del Sindaco pro-tempore, ~~Roma~~
~~la D.D. Carlo De Felice~~ - convenuto contumace -

E

~~Roberta Salsano~~ del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.ta in
~~Roma alla via del Municipio 9~~
- convenuta contumace -

Provvedimento impugnato : cartella esattoriale di pagamento n.097
201301699271440000 di euro 550,95 avente come presupposto n.2 ver-
bali di accertamento di violazioni al C.d.S. del 16.06.2008 e 27.10.2008
notificata il 14.05.2013

Conclusioni per l'attore: sospendere l'efficacia esecutiva della cartella e-
sattoriale opposta ; quattordici pagine di motivi con richiesta di accertare
l'illegittimità delle maggiorazioni ; in via subordinata ridurre le sanzioni
ed annullare gli importi relativi alle maggiorazioni . Condannare i conve-
nuti in solido al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi .

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti sottoeunciati .

Rileva preliminarmente il Giudicante d'ufficio che sin dal 1990 il legisla-
tore tenta invano di perseguire la concentrazione degli atti processuali al
fine di addivenire ad un procedimento snello in cui le parti convenute sia-
no messe in condizioni di esercitare il loro diritto di difesa come consen-
tito all'attore e l'appartenenza del nostro Paese alla C.E. oltre alla buona
fede e correttezza impongono alle parti processuali di perseguire la ra-
gionevole durata del procedimento.

Ne consegue che la parte che dimentica che l'art.22 e segg. Legge 689/81
nel prevedere l'autodifesa della parte e che il Giudicante possa eventual-
mente integrare o modificare il provvedimento impugnato formula motivi
pertinenti a diverse azioni giudiziarie e propone le pagine sopramenziona-

te di motivi non si attiene a questi principi generali che dovrebbero concorrere al progresso morale e giuridico della Nazione .

Se è vero che la Corte Costituzionale ha condivisibilmente affermato che la parte opponente nel procedimento ex artt. 22 e segg. può rinunciare all'autodifesa perché presumibilmente impegnata in attività più convenienti , è altrettanto vero che il Giudice ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. può trarre elementi per la sua decisione dal comportamento processuale delle parti ed ha il dovere di contemperare l'interesse del ricorrente ad avvalersi di un difensore tecnico con la spending review, con la scarsità dei mezzi di cui dispone la P.A. opposta e con il principio di cui all'art.111 II co. C.Cost. che prevede la equiparazione delle parti in un procedimento dove, invero, i funzionari delle P.P.A.A sono obbligati da Regolamento all'indifferenza ed all'imparzialità e sovente oberati da incumbenti inutili e sovrastanti rispetto al numero dei ricorsi in gran parte pretestuosi mentre cresce l'inciviltà ed il disagio pubblico .

~~Comune di Roma e Comune di Roma~~ e ~~Comune di Roma~~ non costituendosi non hanno contestato la tardività dell'opposizione che l'art.23 I co.c.p.c. sanziona con la declaratoria dell'inammissibilità della domanda .

L'art.156 c.p.c. prevede che le nullità debbano essere stabilite dal legislatore ed al III co. c.p.c. prevede che non può essere pronunciata la nullità dell'atto se questo ha raggiunto lo scopo per il quale è stato stabilita .

Pertanto, avendo proposto l'azione giudiziaria in esame , la cartella impugnata è stata consegnata all'opponente e l'irritualità della notifica a mezzo del servizio postale senza l'intervento dell'agente intermedio deve ritenersi sanata. In ogni caso se la notifica è nulla anzi inesistente l'opponente non avrebbe avuto alcun motivo di proporre il giudizio in esame non dovendo temere alcuna conseguenza.

L'istanza cautelare ai sensi dell'art.669 bis c.p.c. e segg. è di competenza del Tribunale .Nel procedimento innanzi all'intestato ufficio , potendosi definire la domanda in un'unica udienza , è superflua oltre che inammissibile. Avverso i vizi formali di una cartella esattoriale è esperibile l'azione ex art.617 Ico.c.p.c. da proporre nel termine perentorio previsto innanzi al Tribunale e, pertanto i relativi motivi esposti nel ricorso corposo presentato dall'opponente non sono ammissibili in questo procedimento.

Lo statuto del contribuente si applica a chi è tale non ai trasgressori per i quali si applicano le norme previste dal C.d.S. , il rito speciale di cui agli artt.22 e segg. Legge 689/81 e per quanto in essi non espressamente previsto il codice di rito civile.Nelle procedure automatizzate ai sensi dell'art.3 Divo 39/93 la firma del funzionario responsabile è sostituita dall'indicazione a caratteri meccanici delle sue generalità anagrafiche che

nel caso in esame sono riportate nella persona del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ quale responsabile della richiesta di iscrizione a ruolo per ~~Roma Capitale~~ ed a pag.5 nel capitolo intitolato "Comunicazioni dell'agente della riscossione" quello di ~~XXXXXXXXXX~~ per l'agente della riscossione mentre gli altri dati possono essere acquisiti seguendo le avvertenze in calce alla cartella stessa. L'art.201 C.d.S. vigente al momento degli accertamenti posti a sostegno delle iscrizioni a ruolo prevede l'estinzione della singola violazione se il verbale di accertamento della violazione non è stato notificato entro il termine di 150 giorni. Il ~~Comune di Roma o Roma Capitale~~ nulla ha allegato per dimostrare di aver provveduto a questo incombenza prescritto a pena di decadenza del diritto ad esigere gli importi nei modi e termini di rito né ha depositato alcunchè la Concessionaria del servizio riscossione tributi. Ai sensi dell'art.115 Ilco.c.p.c. chi formula una domanda subordinata chiedendo la riduzione della somma contenuta in cartella non è certamente all'oscuro dell'esistenza dei verbali e della loro rituale notifica presumibilmente non prodotta a causa delle notorie disfunzioni e della carenza di personale dipendente nelle P.P.A.A.

I motivi superflui e/o infondati sopraesposti (in tal senso S.C.Cass. n.16.526/05 ,460/04 e 22.388/2010) oltre al dubbio sulla fondatezza della tesi dell'opponente di non aver ricevuto i verbali presupposti sorto dalla constatazione della domanda subordinata sopra evidenziata che violano il principio della concentrazione e ragionevole durata del procedimento oltre allo scopo del codice della strada che non è quello di incentivare i ricorsi amm.vi e giudiziali e creare posti di lavoro in regime di spending review ma quello di prevenire la reiterazione delle condotte vietate , rappresentano tanti giusti motivi ai sensi dell'art.92 Il co. c.p.c. per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n.51.269/13 R.G. così provvede:1) Annulla la cartella esattoriale sopradescritta ed ordina a ~~XXXXXXXXXX~~ ~~Comune di Roma~~ di provvedere al suo scarico presso l'~~Equipe per il~~ Visto l'art.92 Ilco. c.p.c. dispone la compensazione delle spese di questo giudizio. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege. Così deciso in Roma il 20.01.2014

Il Giudice di Pace
Avv. Teresa Palladino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il

26-01-2015

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantatrione

